XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3894

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, per la liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica

Presentata il 13 giugno 2016

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, interviene al fine di assicurare una maggiore diffusione della stampa quotidiana e periodica e di garantire la libera concorrenza nell'esercizio dell'attività di distribuzione e rivendita di quotidiani e periodici. L'iniziativa legislativa riprende una serie di misure proposte nel corso delle passate legislature e rimaste in parte incomplete, in quanto non approvate in via definitiva dal Parlamento, nella convinzione che è necessario incrementare la liberalizzazione del settore, attualmente ancora scarsa rispetto alla stessa legislazione generale nazionale in materia di libertà di vendita e in particolare rispetto alla domanda del mercato. Occorre a tal fine evidenziare come il decreto legislativo n. 170 del 2001 non abbia determinato risultati particolarmente apprezzabili, poiché non ha portato a una vera e propria liberalizzazione del settore in quanto lo svolgimento dell'attività di vendita della stampa, sia presso i punti vendita esclusivi sia presso quelli non esclusivi, è tuttora subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, che può essere rilasciata in base a valutazioni ampiamente discrezionali. Conseguentemente, anche sulla base delle sollecitazioni provenienti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nell'esercizio dei poteri di segnalazione riconosciuti dalla legislazione in materia, ha nel corso degli anni formulato utili e complete osservazioni (in merito al citato decreto legislativo n. 170 del 2001 e alle disposizioni regionali attuative relative al riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica), si ritiene necessario un ulteriore intervento del legislatore, al fine di eliminare gli elementi restrittivi della concorrenza, peraltro denunciati nel corso degli anni dagli editori, nonché da provvedimenti provvisori emanati da molte regioni, che hanno for-

temente limitato le possibilità di scelta dei punti vendita. In tale ambito, le misure indicate dalla presente proposta di legge partono dalla consapevolezza che le azioni per agevolare la diffusione della stampa e

per eliminare le pesanti restrizioni alla concorrenza nella disciplina della vendita dei giornali possano modernizzare il sistema, migliorando l'efficienza e la qualità del servizio reso agli utenti finali.

### PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione della stampa quotidiana e periodica e di garantire la libera concorrenza nell'esercizio dell'attività di distribuzione e rivendita di quotidiani e periodici, al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

#### a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: « da parte delle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea nonché delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 »;

#### 2) al comma 2:

- 2.1) alla lettera *a*), le parole: «, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla » sono sostituite dalle seguenti: « esercitano la »;
- 2.2) alla lettera *b)*, le parole: « sono autorizzati alla » sono sostituite dalle seguenti: « possono esercitare la »;

#### b) all'articolo 2:

- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. L'attività di cui al comma 1 si esercita, in tutto il territorio nazionale, senza necessità di autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati. Sono ammessi esclusivamente i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute e alla sicurezza e possibili contrasti con l'ordine pubblico »;
- 2) al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: « Sono punti vendita non esclusivi: »;

- 3) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
- « 4. Fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 2, è altresì consentita:
- *a)* la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate:
- b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- *d)* la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- *e)* la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita presso alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
- 5. Qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti vendita esclusivi o non esclusivi, la vendita di stampa periodica e quotidiana può essere esercitata anche in esercizi diversi da quelli previsti dal presente decreto »:
  - 4) il comma 6 è abrogato;
  - c) l'articolo 3 è abrogato;
- d) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- « *d-sexies*) le clausole contrattuali di esclusiva territoriale nella distribuzione di quotidiani e periodici sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge »;
  - e) l'articolo 6 è abrogato.

- 2. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: « dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, » sono inserite le seguenti: « ivi compresa l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica ».
- 3. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alle disposizioni di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.







17PDL0043740\*